

LA CERTIFICAZIONE VETERINARIA:

ASPETTI TEORICI, NORMATIVI E APPLICATIVI

Cagliari, 20 Ottobre 2017

Organizzazione dei controlli ufficiali &

Modalità di sottoscrizione dei
certificati sanitari

L'organizzazione dei controlli in Italia

Ministero della salute



- **Rapporti con i Paesi terzi**
- Sottoscrizione di accordi (definizione dei modelli di certificato)
- **Gestione delle liste** degli impianti approvati (sotto controllo italiano)
- **Supervisione sugli impianti** approvati in collaborazione con i servizi regionali

Regioni



- **collaborazione con il Ministero** anche in vista della predisposizione degli accordi e dell'organizzazione delle ispezioni in loco
- **proposta di inserimento e cancellazione** dalle liste degli impianti approvati
- **Supervisione sugli impianti** approvati in collaborazione con il ministero e con i servizi delle ASL

ASL

A diagram consisting of a white rectangular box with a blue border on the left containing the text 'ASL' in red. A blue-outlined arrow points from the right side of this box to a larger white rectangular box with a blue border on the right. This second box contains a bulleted list of responsibilities in black text, with certain words highlighted in red.

- **Valutazione iniziale** degli impianti al fine della loro approvazione da parte del Ministero della Salute
- **supervisione** e controllo sugli impianti approvati
- verifica delle condizioni necessarie e **sottoscrizione dei certificati** sanitari
- applicazione delle misure successive ai controlli, proposta di cancellazione degli impianti dalle liste (**enforcement**)

Cfr. Nota
DGISAN_10140 del
17.03.2017

Stipula degli accordi e redazione modelli dei certificati

- Gli **accordi** (qualora sottoscritti) precedono la definizione dei modelli che riprendono i **requisiti** sui quali è stato raggiunto l'accordo
- **Non sempre** le condizioni incluse nei certificati sono il frutto di un **accordo**
- Gli accordi possono prevedere l'istituzione di specifiche **liste di stabilimenti approvati**

Stipula degli accordi e redazione modelli dei certificati

- Un Paese terzo può imporre condizioni sanitarie e zoosanitarie in base alla definizione dei propri **ALOP** (*Appropriate Level Of Protection*)
- Possibilità (concreta) che le condizioni varino in base a **considerazioni “politiche”**

Paesi per i quali è prevista l'approvazione preventiva degli impianti e la loro iscrizione in una lista

- Usa
- Giappone
- Corea del Sud
- Brasile
- Cile
- Canada
- Argentina
- Australia⁽²⁾
- Messico⁽³⁾
- Uruguay⁽⁴⁾
- Fed Russa⁽¹⁾
- Rep. Pop Cina⁽⁵⁾
- Singapore
- Hong Kong
- Perù
- Vietnam
- Turchia
- Indonesia
- Panama
- Israele⁽⁶⁾
- EAU
- Costa Rica

- (1) Le liste degli impianti abilitati a esportare verso la Fed Russa sono gestite direttamente dalle competenti Autorità della Federazione e sono consultabili sul sito del Rosselkhoznadzor
- (2) Gli stabilimenti di prodotti a base di carne devono essere approvati per gli USA, i macelli possono essere approvati a livello comunitario
- (3) Il Messico sta rivedendo la propria politica di autorizzazione degli impianti – attualmente non esiste una lista pubblicata dal Minsal
- (4) Solo impianti abilitati USA
- (5) Gli elenchi sono gestiti direttamente dalla RPC e sono pubblicati, in parte, sul sito
- (6) Attualmente esiste una lista degli stabilimenti abilitati export uova da tavola. Possibilità per carni bovine (?)

Procedura di iscrizione nelle liste degli stabilimenti abilitati a esportare verso Paesi terzi (OSA)

1. **presentazione dell'istanza** da parte del legale rappresentante dello stabilimento
2. Dichiarazione conoscenza requisiti legali Paese terzo⁽¹⁾
3. Predisposizione di procedure documentate di autocontrollo (**prerequisiti - SPS, SSOP e HACCP**)
4. **Validazione** delle procedure (90 gg.)
5. (eventuale) **sopralluogo ministeriale**
6. **Inserimento in lista**

(1) Spesso esistono difficoltà oggettive nel rinvenimento delle norme dei Paesi terzi

LLGG Ministero inserimento in lista

Ministero della Salute

DGSAN

0033585-P-23/11/2009

Oggetto: estensione dell'applicazione del sistema ICARUS.

Per tutti i Paesi terzi per i quali è prevista l'iscrizione in una lista per l'esportazione la presentazione delle domande di iscrizione dovrà essere effettuata dal responsabile dello stabilimento separatamente per ciascun Paese terzo verso il quale intende esportare.

LLGG Ministero inserimento in lista

Ministero della Salute

DGSAN

0033585-P-23/11/2009

La domanda deve essere presentata in conformità alle procedure specifiche previste per il singolo Paese terzo e corredata dalla documentazione richiesta per ciascun Paese terzo

LLGG Ministero inserimento in lista

Ministero della Salute

DGSAN

0033585-P-23/11/2009

Si rappresenta che, ferma restando la necessità della piena attuazione delle procedure di autocontrollo previste dai Regolamenti CE 852 ed 853/2004, tutti gli stabilimenti devono applicare procedure di sanificazione delle attrezzature, degli utensili e delle superfici a contatto conformi a quanto richiesto nella scheda riportata in allegato 2 e procedure HACCP conformi alla scheda in allegato 3.

Attenzione - Parere favorevole ACL

- Il parere favorevole della ASL dovrà riferirsi al rispetto dei requisiti richiesti dalla procedura per il singolo Paese Terzo, nonché, in modo puntuale, al rispetto delle procedure di sanificazione e delle procedure HACCP in conformità a quanto indicato negli allegati 2 e 3.
- Riportati nel verbale di sopralluogo ([vedi](#))

“Procedura documentata” - come?

Una procedura deve contenere alcuni elementi essenziali:

1. Gli **obiettivi**
2. Le **responsabilità**
3. Le **modalità di esecuzione delle attività previste**
4. Le modalità di **monitoraggio/verifica**
5. Le modalità di **correzione** degli scostamenti
6. Le modalità di **registrazione** delle attività svolte

In assenza di anche uno solo di questi elementi, la procedura deve essere giudicata incompleta

Procedura di iscrizione nelle liste degli stabilimenti abilitati a esportare verso Paesi terzi (Servizio Veterinario)

1. **Verifica “in campo” e attestazione** della sussistenza dei requisiti stabiliti per l’esportazione verso il Paese terzo per il quale e’ stata presentata l’istanza (Reg. CE n. 852, 853, e regolamenti di applicazione, requisiti specifici del Paese terzo)
2. **Trasmissione istanza** (alla regione per l’inoltro) al Ministero della Salute unitamente al parere favorevole (motivato) espresso con verbale modello ministeriale e all’eventuale ulteriore documentazione di supporto richiesta

Mantenimento degli stabilimenti in lista

- **Verifica periodica** sullo stabilimento da parte del Servizio Veterinario secondo modalità e frequenza che tengano conto del rischio relativo dell'impianto sulla base,
 - ❑ delle **caratteristiche dell'impianto** (dimensioni, vetustà, tipologia e numero delle linee produttive, numero turni di lavoro, livello di automazione, ecc.),
 - ❑ della **natura dei prodotti e dei processi**,
 - ❑ dell'affidabilità delle **procedure di gestione dei processi** predisposte e attuate dalla ditta (?)
 - ❑ e dei **requisiti stabiliti** per l'esportazione verso il **Paese terzo** in questione, anche per quanto riguarda le modalità di controllo (*Daily inspection* negli impianti approvati USA)

Mantenimento degli stabilimenti in lista

- **Registrazione** di tutti controlli effettuati e dei pertinenti risultati
- applicazione delle attività successive ai controlli (“**enforcement**”) → imposizione di procedure, sospensione delle certificazioni, proposta di “*delisting*” (al Ministero)
- **Ricertificazione annuale** dello stabilimento (al Ministero)
- **Aggiornamento del data base nazionale** (ICARUS) con i dati significativi dello stabilimento (NC)

Il mancato possesso dei requisiti previsti deve portare alla sospensione o revoca dell'iscrizione alla lista specifica per l'esportazione verso il Paese Terzo oggetto di esportazione

LLGG Ministero inserimento in lista

Ministero della Salute

DGSAN

0033585-P-23/11/2009

Oggetto: estensione dell'applicazione del sistema ICARUS.

Gli stabilimenti devono rispondere inoltre ai seguenti requisiti.

Valutazione dell'attività di export effettuata dalla ditta per la definizione di appropriate frequenze di controllo ufficiale da parte della ASL, fatta salva la *daily inspection*, per gli stabilimenti abilitati alla esportazione verso gli USA;

LLGG Ministero inserimento in lista

Ministero della Salute

DGSAN

0033585-P-23/11/2009

Ricertificazione annuale dello stabilimento che dovrà pervenire allo scrivente Ministero entro il mese di febbraio di ogni anno, con riferimento all'anno solare precedente; le ricertificazioni da parte dei veterinari ufficiali dovranno attestare il mantenimento dei requisiti per l'esportazione con specifico riferimento alle procedure di sanificazione ed alle procedure HACCP e riportare l'indicazione delle frequenze di controllo definita dalla ASL.

Paesi per i quali non esiste una lista di impianti abilitati all'esportazione ma che hanno concordato un modello di certificato di esportazione

- Albania
- Algeria
- Bosnia
- Cuba
- Filippine
- Ghana
- India
- Kazakistan
- Kosovo
- Macedonia
- Marocco
- Nuova Caledonia
- Serbia
- Sud Africa
- Ucraina
- Macedonia
- Tunisia
- ...

Paesi verso i quali possono esportare tutti gli stabilimenti riconosciuti a livello comunitario che siano in grado di rispettare i requisiti stabiliti nel certificato concordato

Paesi per i quali non esiste né una lista di impianti abilitati all'esportazione né modelli di certificati di esportazione concordati (1)

- Arabia Saudita
- Libia
- Moldavia
- USA (2)
- Giordania
- Australia(2)
- Iran
- Uzbekistan
- Yemen
- Kuwait
- Iraq
-

(1) Paesi verso i quali possono esportare tutti gli stabilimenti riconosciuti (o registrati) a livello comunitario a condizione che sussistano le condizioni contenute nel certificato sanitario proposto

(2) Latte e prodotti a base di latte

riassumendo


ESPORTAZIONE EXPORT PAESI TERZI				
CERTIFICATO		LISTA		TRACCIABILITA'
Certificato non concordato (ex mod. C)				
	Certificato concordato			
	Certificato concordato	Iscrizione in lista stabilimento gestita da Min Sal		
		Iscrizione in lista stabilimento gestita da PP.TT.		
	Certificato concordato	Iscrizione in lista stabilimento gestita da Min Sal	Iscrizione in lista con rispetto filiera	Attestazione/Certificazioni di tracciabilità tra stabilimenti diversi/ certificati pre-export
		Iscrizione in lista stabilimento gestita da PP.TT		

Rilascio delle certificazioni

Principi generali: D.M. 19 giugno 2000 n. 303 (Regolamento di attuazione della direttiva 96/93/CE relativa alla certificazione di animali e di prodotti di origine animale)

Art. 1.

*1. La **certificazione** prevista dalla normativa comunitaria veterinaria di cui agli allegati al D.lgs 30/1/93, n. 28, e successive modifiche, deve essere **rilasciata da un veterinario ufficiale o da un veterinario libero professionista autorizzato** dall'autorità competente, nel caso in cui i provvedimenti di attuazione delle direttive di cui agli allegati al predetto D.lgs n. 28/93 prevedono tale facoltà.*



Ma cos'è una «certificazione ufficiale»?

Bisogna aspettare il Regolamento (CE) n. 882/04 per trovarne una definizione



«certificazione ufficiale»

«la procedura per cui l'autorità competente o gli organismi di controllo autorizzati ad agire in tale qualità rilasciano un'assicurazione scritta, elettronica o equivalente relativa alla conformità»

Reg. (CE) n. 882/04, art 2.12

Titolarità al rilascio di certificazioni

Le **certificazioni ufficiali** possono essere **rilasciate solo dall'Autorità competente** o da personale investito della responsabilità da quest'ultima **o ancora sotto il diretto controllo dell'Autorità** (per es. Vet. L.P. autorizzato)

Non sono pertanto **accettabili certificazioni sottoscritte dall'OSA** o da un suo incaricato, ne' possono essere sottoscritte da parte del Vet. Uff. certificazioni basate su documenti "non ufficiali" (es. documenti prodotti dall'OSA)

Condizioni generali di rilascio delle certificazioni (Veterinari)

Art. 2.

1. Le ASL provvedono ad accertare che i **veterinari** che rilasciano la certificazione:

a) **abbiano un'effettiva conoscenza delle normative** generali riferibili alle certificazioni di animali e dei prodotti, **del contenuto specifico di ogni certificato** da rilasciare, delle relative modalità di compilazione nonché **delle indagini, prove ed esami da eseguire** prima della certificazione;

b) siano **imparziali e non abbiano interessi** commerciali diretti, sia generali, con riguardo alle aziende o agli stabilimenti di provenienza, che particolari in relazione agli animali o prodotti da certificare.

Circolare ministeriale certificazioni

DGSAN_46272_05_12_2016


Ministero della Salute
Direzione generale della sanità animale e
dei farmaci veterinari
Direzione generale per l'igiene
e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione

Linee guida operative
per l'attività di certificazione
per l'esportazione di animali
e prodotti da parte
delle autorità competenti



Linee guida operative per l'attività di certificazione per l'esportazione di animali e prodotti da parte delle autorità competenti

- 1.Introduzione
- 2.Scopo e campo applicazione
- 3.Normativa di riferimento
- 4.Definizioni
- 5.Certificato sanitario per l'esportazione
- 6.Responsabilità e compiti
- 7.Benessere durante il trasporto

MINISTERO DELLA SALUTE
DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA
NUTRIZIONE
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

DGISAN_26_01_2017

Linee guida operative per l'attività di certificazione per l'esportazione di animali e prodotti da parte delle autorità competenti

In riferimento alla richiesta di parere avanzata da codesta Regione in merito alla possibilità di applicare quanto trasmesso con nota 0046272-05/12/2016-DGISAN-MDS-P inerente le linee guida per il rilascio di certificazioni ufficiali ai fini dell'esportazione di animali, alimenti e mangimi verso i Paesi Terzi anche ai Servizi di igiene degli Alimenti e della Nutrizione si ritiene opportuno rappresentare quanto segue.

Sebbene, la maggior parte degli accordi internazionali e le certificazioni concordate con i Paesi Terzi riguardino animali o prodotti di origine animale e quindi sottoposti a controllo da parte dei Servizi Veterinari, una gran quantità di alimenti vengono esportati anche da stabilimenti che sono sottoposti a vigilanza da parte dei Servizi SIAN.

Si ritiene pertanto che, laddove attuabile, quanto riportato in termini generali e relativamente ai flussi decisionali per il rilascio delle certificazioni ufficiali, sia applicabile anche ai SIAN. Si può pertanto considerare che, quanto riconducibile al Veterinario Certificatore, sia in senso più lato, da riferirsi anche all'Ufficiale certificatore, comprendendo in questo modo i medici afferenti a tali Servizi di igiene degli alimenti.

Nel rimanere a disposizione per ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti.


IL DIRETTORE GENERALE

Ruolo L.P. nel rilascio delle certificazioni

- La certificazione ufficiale rientra a pieno titolo tra le **attività «ufficiali»** di competenza dell'Autorità
- In alcuni casi è peraltro possibile che il veterinario ufficiale rilasciare una certificazione ufficiale sulla base di fatti e dati pertinenti la certificazione **attestati da un veterinario L.P.**

Ruolo L.P. nel rilascio delle certificazioni

- È questo il caso delle attestazioni in merito a:
 - status sanitario di un allevamento per quanto riguarda **malattie non soggette a denuncia obbligatoria** (per es. PRRS e TGE nei suini)
 - **Status vaccinale** di un animale
 - Applicazione dei **microchip**
- In ogni caso l'Autorità competente all'emissione del certificato deve poter condurre opportune **verifiche** in merito alle attestazioni rilasciate dai L.P.



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI
Ufficio 1

DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE
Ufficio 2

REGIONI E PROVINCE AUTONOME
Assessorati alla Sanità Servizi Veterinari

E p.c.

UNAITALIA.

unaitalia@unaitalia.com

ASSICA

assica@promopec.it

ASSOCARNI

segreteria@assocarni.it

ASSOAVI

info@assoavi.it

UNICEB

uniceb@tin.it

Oggetto: Precisione nota n. 11155 del 03/05/2017 - chiarimenti in merito alla certificazione per l'export di malattie animali trasmissibili non soggette a denuncia obbligatoria.

Si fa seguito alla nota 1115 del 3 Maggio 2017 relativa alle modalità di certificazione delle malattie animali trasmissibili non inserite nell'elenco delle malattie soggette a denuncia obbligatoria del Regolamento di Polizia Veterinaria.

In accordo al punto 5.5.d delle linee guida operative per l'attività di certificazione per l'esportazione di animali e prodotti, si conferma che l'assenza di sintomi clinici di malattie non soggette a denuncia obbligatoria può essere sottoscritta anche sulla base di condizioni certificate dal veterinario privato che segue l'azienda.

IL DIRETTORE GENERALE DGSAF
F*to Dr. Silvano Barreale

IL DIRETTORE GENERALE DGISAN
F*to Dr. Giuseppe Ruocco

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs.39/199

Referenti:
Benedetta Cappelletti 06.5994.6977 b.cappelletti@sanita.it
Anna Beatrice Ciorba 06.5994.6937 ab.ciorba@sanita.it

I veterinari che rilasciano la certificazione devono avere una effettiva conoscenza delle normative ...

- Normativa generale di riferimento:
 - **Normativa comunitaria** e nazionale vigente applicabile al campo oggetto di certificazione
 - **Reg. (CE) n. 882/04, art. 2. 12** (definizione) e **30** (criteri per il rilascio di una certificazione)
 - **DM 303/2000**
- **normativa del Paese terzo** in questione (qualora richiamata nel certificato e non ne sia stata, in toto o in parte, riconosciuta l'equivalenza con la pertinente normativa comunitaria o nazionale)

... e devono essere imparziali e privi di conflitti di interesse

Vedi Reg. CE n 882, art. 4, comma 2, lettera b):

“Le autorità competenti assicurano ... omissis...”

b) il personale che effettua i controlli ufficiali è libero da qualsiasi conflitto di interesse”

Condizioni generali di rilascio delle certificazioni (veterinari) - segue

2. Le ASL stabiliscono un *collegamento tra l'identità del veterinario certificatore e ogni singolo certificato rilasciato*. Il veterinario certificatore invia copia di ogni certificato rilasciato all'ASL entro il cui ambito territoriale esso opera, entro 48 ore dalla data di rilascio.

3. Le *regioni e le P.A. procedono a controlli a sondaggio al fine di prevenire il rilascio di certificati falsi, di certificazioni che possono indurre in errore nonché la produzione o l'uso fraudolenti di certificati inerenti la legislazione veterinaria*.

Identità del veterinario e supervisione sul suo operato

- Ciascun veterinario che sottoscrive un certificato è direttamente responsabile delle attestazioni sottoscritte e deve pertanto essere identificabile senza possibilità di dubbio (**timbro o scritta in calce** al certificato con nome e qualifica – la firma di per sé non è sufficiente).

(problema della bollatura sanitaria delle carcasse al macello, laddove operino più veterinari ufficiali)

- **Supervisione** da parte delle **Regioni** e **P.A.** (e **Ministero**) sull'operato dei Veterinari delle ASL → prevista in modo specifico dagli **accordi con alcuni Paesi terzi** (es. USA) e in via generale all'art. 4.6, Reg. CE n 882/04 (**criteri operativi delle Autorità competenti**)

Condizioni generali di rilascio delle certificazioni (compilazione del certificato)

Art. 3.

1. I certificati devono essere rilasciati *in lingua italiana* e almeno in una delle lingue ufficiali dello Stato di destinazione.
2. È fatto *divieto* di:
 - a) *certificare fatti non di diretta conoscenza, non preventivamente verificati o che non sia possibile verificare;*
 - b) *rilasciare certificati in bianco o incompleti o relativi ad animali o prodotti di origine animale non sottoposti a preventiva ispezione ovvero non più sottoposti al controllo del veterinario certificatore.*

Condizioni generali di rilascio delle certificazioni (compilazione del certificato) - seguito

3. Il rilascio di certificati redatti *sulla base di un altro documento* può avvenire solo se detto documento sia *in possesso del veterinario certificatore* prima del rilascio della certificazione.
4. In deroga a quanto previsto al comma 2, *il vet. uff. può rilasciare certificati* in base a dati che, nei casi espressamente previsti, siano:
- a) attestati, se ricorra quanto previsto all'articolo 1, da un veterinario libero professionista autorizzato, a condizione che questi operi sotto il controllo del veterinario ufficiale e che i dati possano essere verificati da quest'ultimo;
 - b) ottenuti nell'ambito di programmi di sorveglianza riferiti a *schemi di garanzia qualitativa ufficialmente riconosciuti* o attraverso un sistema di sorveglianza epidemiologica.

Certificati in lingua italiana e nella lingua dello stato importatore

- il *Vet. Uff. non può essere tenuto* a sottoscrivere attestazioni che non siano anche in italiano.
- nel caso di *certificati oggetto di accordo* tra il nostro Paese o la UE e un Paese terzo, *il Ministero della Salute garantisce* la corrispondenza del testo Italiano con quello nella lingua del Paese terzo
- nel caso di *attestazioni che non siano il frutto di un accordo bilaterale*, il *Vet. Uff.* chiamato a sottoscriverle, *può chiedere* che le stesse siano tradotte in italiano.
- in quest' ultimo caso il *Vet. Uff. non e' responsabile* della corrispondenza tra le attestazioni in lingua italiana e la loro traduzione nella lingua del Paese di destinazione

Diretta conoscenza delle condizioni che il Vet. Uff. e' chiamato ad attestare

il Vet. Uff. deve essere a **diretta conoscenza** di quanto attestato o deve essere **in possesso della documentazione** (proveniente dai precedenti anelli della filiera) sulla cui base gli sia possibile sottoscrivere quanto richiesto.

Quando le attestazioni da sottoscrivere si basano, in tutto o in parte, su **documenti provenienti dai precedenti anelli della filiera**, lo speditore che richiede il certificato deve fornire al Vet. Uff. tutta la documentazione necessaria in rapporto alle dichiarazioni contenute nel certificato stesso (cfr. titolarità al rilascio delle attestazioni)

Le attestazioni sulla cui base il Vet.uff può a sua volta redigere un certificato

Devono essere rese in modo tale da premettere al veterinario certificatore di attestare **senza ombra di dubbio** la sussistenza di **tutte le condizioni** necessarie per la sottoscrizione del certificato.

Oltre alle attestazioni generiche di conformità ai requisiti stabiliti nell'ambito degli accordi con il Paese terzo, il Vet. Uff. potrebbe pertanto **dover acquisire** da parte di precedenti anelli della filiera anche le informazioni circa **le modalità adottate al fine di assicurare il rispetto dei requisiti** comprese, se del caso, gli esiti dei pertinenti controlli ufficiali effettuati (es. attestazioni circa l'esecuzione del piano dei campionamenti previsti dalla normativa della Fed Russa).

Documentazione di supporto alle certificazioni

Il Vet. Uff. **non deve richiedere** attestazioni inerenti


- fatti per i quali è possibile acquisire le necessarie informazioni da **canali istituzionali** ai quali il Veterinario certificatore può accedere autonomamente (per es. siti web OIE, UE, Ministero, OEVR)
- **requisiti già previsti da normative comunitarie** il cui rispetto è deducibile dalla presenza del bollo sanitario o del marchio di identificazione
- ricavabili dai **disciplinari** dei prodotti DOP o IGP o sulla base delle garanzie offerte da altri **sistemi di garanzia della qualità** Reg. (CE) n. n. 1760 e 1825/00 in materia di etichettatura carni bovine/anagrafe bovina)

Condizioni generali di rilascio delle certificazioni (sanzioni per scorretta certificazione)

Art. 4.

- 1. Qualora le autorità sanitarie competenti constatino il mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 3, provvedono a **sospendere il veterinario dall'attività di rilascio dei certificati** fino a tre mesi e, in caso di reiterata violazione, a **interdirlo** dalla stessa.*
- 2. In caso di **utilizzo improprio o di alterazione dei certificati** da parte di persone fisiche o giuridiche, è legittimo il **rifiuto al rilascio di ulteriori certificati** inerenti l'attività delle citate persone per un periodo non inferiore a quindici giorni.*

Modalità di certificazione mediante TRaCES



TRACES

TRaDe Control and Expert System



DGSAN_46272_05_12_2016


Ministero della Salute
Direzione generale della sanità animale e
dei farmaci veterinari
Direzione generale per l'igiene
e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione

Linee guida operative
per l'attività di certificazione
per l'esportazione di animali
e prodotti da parte
delle autorità competenti



3. Normativa di riferimento

- [Reg. 599/2004 del 39 marzo 2004](#)
concernente l'adozione di un modello armonizzato di certificato e di verbale di ispezione relativi agli scambi intracomunitari di animali e prodotti di origine animale.

Part 1 This part may be completed by the consignor or the dealer, or by an official veterinarian or an official inspector in the case of aquaculture animals

IL SISTEMA TRACES E LA CERTIFICAZIONE EXPORT PAESI TERZI

*(FINALITÀ, GESTIONE, SCAMBI, IMPORT, EXPORT, RUOLO
DELL'A.C., RUOLO DELL'OSA)*



Ministero della Salute
U.V.A.C. PIF Emilia Romagna

ATTUALMENTE
IN PIÙ DI 80 PAESI DI TUTTO IL MONDO
CIRCA 30.000 UTENTI SONO COLLEGATI
ATTRAVERSO TRACES



CHI SONO GLI UTENTI ?

UTENTI ISTITUZIONALI

- **Commissione Europea**
- **Autorità Centrali di ogni Stato Membro**
- **Autorità Regionali di ogni Stato Membro**
- **Uffici Veterinari per gli Adempimenti Comunitari (UVAC)**
- **Posti d'Ispezione Frontaliera (BIP)**
- **Unità Veterinarie Locali di ogni Stato Membro (ASL)**
- **Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera (USMAF)**
- **ICQRF Uff. Per. Min. Politiche Agricole**


UTENTI ESTERNI

- **Operatori economici (importatori /responsabili del carico)**
- **Autorità Veterinarie Paesi Terzi (solo su partecipazione volontaria tramite accordi bilaterali)**


UTENTI FUTURI

- **Dogane**
- **Altri utenti privati**

Schema di rete



Gerarchia utenti e visibilità



ORGANIZZAZIONE: cos'è?

- una qualsiasi azienda privata
- può avere una o più tipologie di attività



Allevamento bovino (ex)
Allevamento di pollame (ex)
Allevamento ovino/caprino (ex)
Allevamento suino (ex)
Centro di raccolta degli animali (ex)
Centro embrioni altre specie
Centro embrioni bovini
Centro embrioni equini
Centro embrioni ovino/caprino
Centro embrioni suino
Centro seme bovino
Centro seme di altre specie
Centro seme equino
Centro seme ovino/caprino
Centro seme suino
Commerciante (ex)
Depositi liberi (senza regime doganale)
Esportatore
Impianto di acquacoltura (ex)
Impianto di quarantena fitosanitaria
Impianto vegetale
Importatore
Luogo di produzione
Operatori
Organismo riconosciuto (ex)
Organizzatore del trasporto
Porto di carico
punto di controllo (ex)
Quarantena (ex)
Rifornitore di navi
Sede del commerciante (ex)
Stabilimento
Struttura altre specie (ex)
Trasportatore commerciale
Trasportatore privato
Vivaio

ORGANIZZAZIONE: cos'è?

può assumere tre valori di status:

- Nuova
- Pre - valida
- Valida

A screenshot of a web browser's dropdown menu. The selected item is 'Valida'. Below it, the options 'Nuova' and 'Pre-valida' are visible. The dropdown is styled with a white background and a grey border.

ORGANIZZAZIONE: come si crea?

non ci sono banche dati nazionali certificate

il database delle organizzazioni è aggiornato dagli stessi utenti



ORGANIZZAZIONE: come si crea?

i campi della scheda dell'organizzazione sono a testo libero e consentono utilizzi impropri / duplicazioni

Esempio:

- Azienda Agricola Rossi
- Az. Agricola Rossi
- azienda agr.la Rossi

è sempre la stessa Azienda

Risultato della ricerca					
Nome	Numeri di riconoscimento	Paese	Indirizzo	Codice postale / Regione	Stato
AZIENDA AGRICOLA ANNONESE	IT002GR080	Italia	LOC ONTANETA FRAZ. MONTORSAIO	58042	Valida
AZIENDA AGRICOLA ANNONESE	INITFR03LPG001	Italia	VIA VALLEGIO 2 BIS	22100	Pre-valida
Azienda Agricola Annonese	003AL018	Italia	Via Casale 98	15040	Pre-valida

COSA PUÒ FARE L'ASL

**AGGIORNAMENTO DEL DATABASE
DELLE ORGANIZZAZIONI**

campo di applicazione

ANIMALI VIVI	PRODOTTI O. A.	SOTTOPRODOTTI	MATERIALE GENETICO	PROD. O. VEG. PIANTE
-----------------	-------------------	---------------	-----------------------	----------------------------

ESPORTAZIONI

SI*

SI*

SI*

SI*

SI*

PER ESPORTARE

animali vivi, alimenti e mangimi,

I PRODUTTORI ITALIANI

**DEVONO FORNIRE LE GARANZIE IGIENICO-SANITARIE,
DEFINITE SUCCESSIVAMENTE AD UNA NEGOZIAZIONE
TRA LE AUTORITÀ VETERINARIE/SANITARIE ITALIANE E
LE AUTORITÀ VETERINARIE/SANITARIE
DEL PAESE TERZO IMPORTATORE**

L'ACCORDO

in alcuni casi è stipulato

TRA COMUNITÀ EUROPEA E PAESE TERZO



TRACES

sul sito del Ministero della Salute

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1626&area=sicurezzaAlimentare&menu=esportazione

**sono pubblicati i certificati concordati ed è
specificato quando gli stessi sono reperibili in**

TRACES

BOSNIA-ERZEGOVINA	Valido da gennaio 2014	Erzegovina Certificate for import of meat products / treated stomachs, bladders and intestines into Bosnia and Herzegovina
BRASILE	BR-01	Certificato sanitario per l'esportazione di prodotti a base di carne suina dall'Italia verso il Brasile Certificado sanit�rio internacional para exportacao de produtos suinos da Italia para o Brasil
CANADA	CA 01	Certificato ufficiale di ispezione per l'esportazione delle carni e dei prodotti carnei dall'Italia verso il Canada Official Inspection Certificate for Exporting Meat and Meat Products from Italy to Canada Certificat officiel d'inspection des viandes et des produits de viande pour l'exportation par l'Italie au Canada
CANADA	Nota informativa	Si informa che sono stati pubblicati nel Sistema Traces i seguenti certificati dedicati all'export verso il Canada: 1. Carni bovine fresche 2. Carni suine (fresche) 3. Prodotti a base di carne ottenuti da carni importate (bresaola)
CILE	CL-C01	Certificato sanitario per l'esportazione verso il Cile di prodotti a base di carne suina e/o bovina Certificado Sanitario para la exportacion a Chile de productos c�rnico procesados de cerdo y/o bovino
CILE	CL-C02	Certificato sanitario per l'esportazione verso il Cile di prodotti a base di carne di pollame Certificado Sanitario para la exportacion a Chile de productos c�rnico procesados de ave
CILE	CL-C03	Certificato sanitario per l'esportazione di carne suina in polvere dall'Italia verso il Cile Modelo de certificado sanitario carne porcina en polvo
CILE	Nota informativa Certificati Traces	Si informa che sono stati pubblicati nel Sistema Traces i seguenti certificati dedicati all'export verso il Cile: 1. Carni suine refrigerate/congelate; 2. Carni bovine.
CINA	RPC-02 (.pdf) RPC-02 (.doc) febbraio 2015	Certificato veterinario per l'esportazione verso la Repubblica Popolare di Cina di prodotti a base di carne suina trattata termicamente
CINA	CI 01	Certificato ufficiale veterinario per le carni suine stagionate destinate all'esportazione nella Repubblica Popolare Cinese
COLOMBIA	COL- 01	Certificato sanitario per l'esportazione di carne suina in polvere dall'Italia verso la Colombia Modelo de certificado sanitario peptonas de cerdo en polvo
COREA DEL SUD	ROK-C02	Certificato sanitario per l'esportazione in Corea del Sud di prodotti a base di carne suina dall'Italia Health certificate for pork meat products intended to be exported from Italy to South Korea

PAGINA DI BENVENUTO

Benvenuti

12/06/2013 | TRACES FEEDBACK

Helpdesk: sante-traces@ec.europa.eu

Helpdesk tel.: + 32 2 297 63 50

DG SANTE website : [LINK](#)

TRACES Toolkit (*URL for bookmarking*): <https://circabc.europa.eu/w/browse/ac0bd3d2-66ae-4234-b09c-a3fa9854acfd>

TRACES presentations: [LINK](#)

TRACES leaflet: [LINK](#)

TRACES introduction video: [LINK](#)

Ultime notizie:



17/03/2016 | Republic of Moldova and TRACES

We would like to inform you that Republic of Moldova (The National BIPs of the EU. The EU BIP will receive IMPORT certificates issued by TRANSITAIRS to draw their attention to the functionality of "Clo" get a feedback on the decision taken by the inspectors of BIP.



04/02/2016 | Myanmar in TRACES

Myanmar (Department Of Fisheries/ Ministry of Livestock, Fisheries and Aquaculture) consignments destined to EU/EFTA countries. Customs agents get a feedback of the decision taken by the BIP officers.



19/01/2016 | Import into the Union of the single consignments of **Regulation (EU) 2015/2258**

Following the amendment of Regulation (EC) 798/2008, the new rule is **than rattites, hatching eggs and day-old chicks thereof** is available



14/01/2016 | The model health certificate 64/432 (2015/819)

Following the amendment of Implementing Decision 2014/700, the Commission Implementing Decision 2015/2433 the **health certificate**

18/11/2015 | TRACES Newsletter - Issue n° 4/2015

Discover here the new issue of the TRACES Newsletter, the bi-monthly



06/10/2010 | Official lists of third country establishments

The **official lists of the third country establishments** -which are authorized to export to the EU- have been published in TRACES on March 31, 2008. You can access it via the menu [Establishment List Publications](#) or directly via the [public EUROPA website](#). in all EU official languages. Additional information can be found in the [FAQ \(Frequently Asked Questions\)](#) .



Informazioni generali e suggerimenti



Fattori di rischio ed epidemie



Informazioni sanitarie, ad es. i modelli dei documenti commerciali ufficiali



Aggiornamenti tecnici e release di TRACES



Gruppi di lavoro e riunioni

PAGINA DI BENVENUTO

notizie:



08/03/2017 | **Harmonised health certificate from the EU to Chile for export of bovine meat**

The harmonised health certificate from the EU to Chile for export of **Bovine meat** has been activated in TRACES application.



06/03/2017 | **Commercial document: Food chain information on porcine animals for slaughters**

The Commercial document **Food chain information on porcine animals for slaughters** has been activated in TRACES application.



02/03/2017 | **Installation of TRACES Version 6.35.01**

The new version of TRACES (**6.35.01**) will be implemented on **Monday 6 of March** overnight without any service interruption. This new version is already available for testing purposes on the Acceptance environment: <https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/sanco/traces/>. The Release Note can be downloaded.



27/02/2017 | **Certificazione di carni destinate a Hong Kong: informazioni importanti**

Relativamente alla certificazione necessaria per l'esportazione di carni rosse a Hong Kong, le pertinenti autorità competenti hanno fornito le seguenti informazioni: 1) Le carni devono provenire da animali nati e allevati negli Stati membri autorizzati ad esportare a Hong Kong ed elencati dall'Hong Kong Centre for Food Safety (Centro di Hong Kong per la sicurezza alimentare) all'indirizzo web **Controllo delle importazioni/Certificazione delle esportazioni** (attualmente AU, BE, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IE, IT, ES, NL, PL, PT, SE, LT, UK). 2) Per il momento, Hong Kong accetta il nuovo certificato solo nei casi in cui le carni provengano da animali che in realtà non sono nati o non sono stati allevati nello Stato membro di certificazione. Le carni di animali nati e allevati nello Stato membro di certificazione dovrebbero essere esportate con gli attuali certificati, concordati bilateralmente. 3) La Commissione intende discutere con le autorità di Hong Kong dell'ulteriore semplificazione dell'attuale regime di doppia certificazione e dell'applicazione del certificato armonizzato a tutte le esportazioni, una volta maturata l'esperienza necessaria.



15/02/2017 | **Modification to Export certificate for Pork/Beef/Mutton (Meat/Offal) to Hong Kong**

The export certificate for Pork/Beef/Mutton (Meat/Offal) to Hong Kong has been modified slightly. Henceforth at paragraph (V)(1) the 'processing plants' are optional. The additional health attestations in paragraph VI are also optional and only apply if meat and offal of bovine animals are shipped.



25/01/2017 | **TRACES and Singapore**

We would like to inform you that Singapore (Agri-Food & Veterinary Authority) has started to use TRACES for the consignments directed to the BIPs of the EU. You will receive IMPORT certificates issued in TRACES for consignments destined to EU/EFTA. Therefore we would like to ask you to inform BIP colleagues and TRANSITAIRS to draw their attention to the functionality of "Cloning into the CVED", creation of CVED. It will permit to authorities from Singapore to get a feedback on the decision taken by the inspectors of BIP.

Modulo certificazione elettronica

Documenti veterinari

Certificato vuoto



Certificato sanitario per l'export:

Stampa



- (CA) (V2) Esportazione di animali acquatici destinati alla vendita al dettaglio o alla ristorazione – Canada
- (CA) Carni bovine fresche destinate all'esportazione in Canada
- (CA) Carni suine da esportare in Canada
- (CA) Cavalli registrati: cavalli canadesi che rientrano in Canada dopo un soggiorno nell'UE di durata inferiore a 90 gi...
- (CA) Equidi: cavalli UE esportati in Canada a titolo permanente
- (CA) Equidi: cavalli UE esportati in Canada a titolo temporaneo
- (CA) Prodotti a base di carne ottenuti da carni importate destinati all'esportazione in Canada
- (CA) Prodotti e sottoprodotti di origine animale non trasformati per la fabbricazione di prodotti farmaceutici destinat...
- (CA) Suini da riproduzione per il Canada
- (CL) Alimenti per animali da compagnia/articoli da masticare
- (CL) Budella di Sus scrofa domestica
- (CL) Carni bovine per il Cile
- (CL) Carni suine refrigerate/congelate
- (CL) Collagene destinato al consumo umano
- (CL) Gelatina destinata al consumo umano
- (CL) Latte e prodotti lattiero-caseari per il Cile
- (CL) Ovuli/embrioni concepiti in vivo di ovini/caprini
- (CL) Piatti pronti per il consumo umano
- (CL) Seme equino congelato
- (CL) Seme ovino/caprino congelato per il Cile
- (CL) Sperma bovino congelato per il Cile
- (MX) Esportazione di carni suine in Messico
- (MX) Proteine bovine idrolizzate per il Messico
- (NZ) Carni suine destinate all'esportazione in Nuova Zelanda
- (NZ) Embrioni di bovini concepiti in vivo
- (NZ) Sperma bovino
- (US) Sperma equino
- (US) Sperma suino
- Non harmonized species

Stampa




Modulo certificazione elettronica

Documenti veterinari

Certificato vuoto

Certificato sanitario per l'export:

Stampa



- (CL) Budella di Sus scrofa domestica
- (CL) Carni bovine per il Cile
- (CL) Carni suine refrigerate/congelate
- (CL) Cavalli registrati (ammissione temporanea)
- (CL) Collagene destinato al consumo umano
- (CL) Gelatina destinata al consumo umano
- (CL) Grasso di maiale o strutto
- (CL) Latte e prodotti lattiero-caseari per il Cile
- (CL) Ovuli/embrioni concepiti in vivo di ovini/caprini
- (CL) Piatti pronti per il consumo umano
- (CL) Prodotti trasformati a base di carne (carne suina/carne bovina)
- (CL) Seme equino congelato
- (CL) Seme ovino/caprino congelato per il Cile
- (CL) Sperma bovino congelato per il Cile
- (EEU) Certificato veterinario per alimenti in conserva di origine animale per animali da compagnia esportati dall'UE ne...
- (EEU) Certificato veterinario per alimenti non in conserva/secchi di origine animale per animali da compagnia esportati...
- (EEU) Certificato veterinario per bombi nati e allevati in ambiente chiuso/controllato esportati dall'UE nell'Unione do...
- (EEU) Certificato veterinario per carni e preparazioni a base di carne cruda ottenute da bovini esportate dall'UE nell'...
- (EEU) Certificato veterinario per carni e preparazioni a base di carne cruda ottenute da equini esportate dall'UE nell'...
- (EEU) Certificato veterinario per carni e preparazioni a base di carne cruda ottenute da ovini e caprini esportate dall'...
- (EEU) Certificato veterinario per carni e preparazioni a base di carne cruda ottenute da pollame esportate dall'UE nell'...
- (EEU) Certificato veterinario per equini/equidi riproduttori, da lavoro e da sport (ad eccezione dei cavalli sportivi i...
- (EEU) Certificato veterinario per gelatina e/o collagene destinati al consumo umano esportati dall'UE nell'Unione dogan...
- (EEU) Certificato veterinario per lo sperma di verro esportato dall'UE nell'Unione doganale
- (EEU) Certificato veterinario per pesci, invertebrati e altri animali pecilotermi acquatici vivi e i relativi sperma, u...
- (EEU) Certificato veterinario per pulcini, tacchinotti, anatrocicoli, paperi e pulcini di struzzo di un giorno e uova da...
- (EEU) Certificato veterinario relativo a materie prime di origine animale(1) destinate alla fabbricazione di alimenti p...
- (HK) Suini/Bovini/Montoni (carni/frattaglie) verso Hong Kong
- (MX) Esportazione di carni suine in Messico

UNIONE EUROPEA

Certificato per l'export

Parte I: Informazioni relative alla partita presentata	1.1 Spediteur: Nome _____ Indirizzo _____ Paese _____	1.2 Numero di riferimento del certificato _____ 1.2.a Numero di riferimento PSAD-ES: _____	1.3 Autorità centrale competente _____
			1.4 Autorità locale competente _____
	1.5 Destinataro: Nome _____ Indirizzo _____ Paese _____	1.6.1 ^a Certificati regionali emessi _____	1.6.2 ^a Documenti di accompagnamento _____
	1.7 Paese di origine _____ Codice ISO _____ 1.8 Regione di origine _____	1.9 Paese di destinazione _____ Codice ISO _____ 1.10 Regione di destinazione _____	
	1.11 Luogo di origine _____	1.12 Luogo di destinazione _____	
	1.13 Luogo di arrivo _____	1.14 Data e ora della partenza _____	
	1.15 Mezzo di trasporto: Aereo <input type="checkbox"/> _____ Autobus <input type="checkbox"/> _____ Treno <input type="checkbox"/> _____ Altri <input type="checkbox"/> _____ Veicolo <input type="checkbox"/> _____	1.16 Posto di arrivo _____	
	1.17 Identificatore: Numero(s): _____	1.17.1 CE/ES _____	
	1.18 Temperatura _____	1.19 Peso lordo totale _____	1.20 Numero di voli _____
	1.21 Numero del sigillo e numero del carteggio _____		
	1.22 Prova di controllo per: Crescita stessa <input type="checkbox"/>		
	1.23 Tenuto in un paese terzo _____	1.24 Per importazione <input type="checkbox"/>	
	1.25 Identificatore della merce: Numero del lotto Tipo di imballaggio Data di mazzettatura Data di fabbricazione _____		

CERTIFICATO

PARTE I

riguarda le informazioni della partita

“va compilata dallo speditore o commerciante nonché da un veterinario ufficiale”

II. Informazioni sanitarie		II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b. Numero di riferimento TRACES
Parte 2: Certificazione	Il sottocorteo, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:		
	E.1.	(qualora lo Stato membro UE d'origine o una regione) è ufficialmente indenne da una epidemia senza vaccinazione, da parte bovina e da plasmoplasmosi contagiosa dei bovini.	
	E.2.	Le carni fresche sono state ottenute da animali che:	
	E.2.1.	sono rimasti nel territorio indicato al punto E.1 della presente parte alla macellazione;	
	E.2.2.	sono stati introdotti nel territorio indicato al punto E.1 in provenienza da un altro Stato membro UE;	
	E.2.3.	sono rimasti presso l'azienda d'origine per almeno 40 giorni prima del loro trasferimento diretto al macello;	
	E.2.3.	provenivano da aziende autorizzate all'esportazione in Cile e soglie di un controllo con solo favorevoli al riparo dalle attività sospettate;	
	E.2.4.	non presentavano sintomi sospetti di malattie del macello dell'azienda d'origine;	
	E.2.5.	sono stati trasportati dall'azienda d'origine fino al macello autorizzato in modo sicuro e disinquinato prima del macello, e sono stati macellati in conformità con le norme vigenti per gli animali che non soddisfano le condizioni previste dal Cile;	
	E.2.6.	sono stati sottoposti a controlli retro-spore e post-mortem durante i quali non sono stati riscontrati sintomi di malattie.	
	E.3.	Il macello e gli impianti di macellazione:	
	E.3.1.	sono sottoposti al controllo permanente di un veterinario ufficiale e sono conformi all'Allegato III, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004 e all'Allegato I del regolamento (CE) n. 854/2004;	
	E.3.2.	sono autorizzati dal SAG (1) conformemente alle disposizioni applicabili e rispettano la legislazione nazionale e dell'UE;	
	E.3.3.	macellano animali e assicurano carni provenienti unicamente da paesi o regioni con le condizioni sanitarie certificate in relazione alle malattie di cui al punto E.1;	
	E.3.4.	mantengono, per un periodo minimo di 2 anni, il certificato sanitario per gli animali trasportabili TRACES, che comprende la data del trasporto, l'identificazione dell'azienda d'origine e la certificazione sanitaria attestata dal primo della partita, prova che gli animali non avevano manifestato alcun segno clinico di malattie infettive o zoonotiche.	
E.4.	Le carni destinate all'esportazione:		
E.4.1.	sono state ottenute, conservate e trasportate in conformità alle norme specificate in materia di igiene stabilite dal regolamento (CE) n. 853/2004.		
E.5.	Trasporto e imballaggio delle carni		
E.5.1.	Il trasporto del macello al punto di uscita dell'UE è stato effettuato mediante veicoli aerei a temperatura compresa tra 0° e 4° per le carni refrigerate, e inferiore a -12° per le carni congelate.		
E.5.2.	Le carni sono state imballate in recipienti nuovi, chiusi con un sigillo ufficiale sotto la supervisione, una volta aperto l'imballaggio, tale apertura consente evidenza e facile da verificare.		
E.5.3.	L'imballaggio rispetta la legislazione dell'UE in materia di etichettatura.		
Note:			
Data I:			
Casella I.1): nome, indirizzo e numero di riconoscimento dello stabilimento di spedizione.			
Casella I.15): indirizzo il codice appropriato del sistema associato (SA) sotto i seguenti titoli: 1001 e 1002.			
Data II:			
(1) http://www.sag.gub.cl/operacion.asp?pagDefinir.asp?tema=Doc51&seccion=14-51&lang=CarpetaID=1364&lang=TrasNodoAlimento=1366-51&lang=TrasNodoAnimal=1364&lang=TrasNodoCalle=1364			
Timbro e firma devono essere di colore diverso da quello del resto stampato.			
Il certificato deve essere redatto in spagnolo e nella lingua dello Stato membro UE d'origine.			
Veterinario ufficiale o ispettore ufficiale			
Nome e cognome (in stampatello):		Titolo e qualifica:	
Unità veterinaria locale:		Numero dell'UVEL:	
Data:		Firma:	
Timbro:			

CERTIFICATO

PARTE II

è la certificazione

“va compilata unicamente dal veterinario ufficiale”

**NOTIFICARE AL PUNTO
D'USCITA UE
(Reg.1/2005/CE)**



- ◆ Pagina di benvenuto
- ◆ TRACES Data Warehouse
- ◆ QlikView

Documenti veterinari

Certificato sanitario per gli scambi intracomunitari

- ◆ DVCE per animali
- ◆ DVCE per prodotti animali
- ◆ Certificato sanitario per l'export
- ◆ Documento comune di entrata, DCE
- ◆ CHED-PP
- ◆ Documento Commerciale
- ◆ Certificato vuoto

Reporting

- ◆ Partite rifiutate - DVCE per animali
- ◆ Partita rifiutata - DVCE per prodotti animali

Gestione Utenti ed Organizzazione

- ◆ Cambiare password
- ◆ Modificare il profilo utente

Ricerca per certificato sanitario per gli scambi intracomunitari

Criteri di ricerca

Riferimento certificato:

Speditore:

Destinatario:

Partenza dopo il:

Partenza prima del:

Paese di destinazione:

Codice postale di destinazione:

Numero di riferimento locale:

Stato del Certificato:

Ha controllo:

[▶Deseleziona](#) [▶Cerca](#)

- Afghanistan
- Albania
- Algeria
- Andorra
- Angola
- Anguilla
- Antarctica
- Antigua e Barbuda
- Arabia Saudita
- Argentina
- Armenia
- Aruba
- Australia
- Austria
- Azerbaijan
- Bahamas
- Bahrain
- Bangladesh
- Barbados
- Belgio
- Belize
- Benin
- Bermuda
- Bhutan
- Bielorussia
- Bolivia
- Bonaire, Sint Eustatius e Saba
- Bosnia e Herzegovina
- Botswana

Risultato della ricerca

Riferimento certificato

***LE AUTORITÀ NAZIONALI COMPETENTI
E GLI OPERATORI ECONOMICI
SONO DIRETTAMENTE COINVOLTI
NELLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI
UFFICIALI IN TRACES***



COME ?


OPERATORE ECONOMICO: livello d'accesso

COMPILAZIONE

✓ **Parte I del certificato (non sanitaria)**

✓ **DOCOM**

Il flusso delle informazioni: INTRA - EXPORT




ASL: livello d'accesso


COMPILAZIONE

- ✓ Parte I del certificato (non sanitaria)
- ✓ Parte II del certificato (sanitaria)
- ✓ Parte III del certificato (controllo)
- ✓ DVCE (controllo)
- ✓ DOCOM

Il flusso delle informazioni: SCAMBI INTRACOMUNITARI



Il flusso delle informazioni: *ESPORTAZIONI*



LIVELLO D'ACCESSO

UN PROBLEMA



**SE CI SONO PROBLEMI CON LA SPEDIZIONE
LE PARTI INTERESSATE NELL'ACCESSO
AI DOCUMENTI UFFICIALI RICEVONO
NOTIFICHE DI AVVISO**

UTENTE: ricezione e-mail notifica

► **Modificare il profilo utente**



Ricevere e-mail di notifica

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> DCE convalidato | <input checked="" type="checkbox"/> DCE rifiutato |
| <input checked="" type="checkbox"/> Notifica concernente l'annullamento di un certificato IMPORT | <input checked="" type="checkbox"/> Notifica del controllo del DCE |
| <input checked="" type="checkbox"/> Notifica di convalida del DCE (trasbordo/trasferimento) | <input checked="" type="checkbox"/> Notifica di convalida del DCE (trasferimento) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Notifica di convalida di DCE (distruzione/trasformazione) | <input checked="" type="checkbox"/> Notifica relativa a CED cancellati |
| <input checked="" type="checkbox"/> Notifica relativa a DECLAR validato | <input checked="" type="checkbox"/> Notifica relativa a DOCOM cancellato |
| <input checked="" type="checkbox"/> Notifica relativa a DOCOM validazione | <input checked="" type="checkbox"/> Notifica relativa a DSCE-PP annullato |
| <input checked="" type="checkbox"/> Notifica relativa a DSCE-PP validazione | <input checked="" type="checkbox"/> Notifica relativa a certificato DECLAR cancellato |
| <input checked="" type="checkbox"/> Notifica relativa a clonazione certificato DOCOM | <input checked="" type="checkbox"/> Notifica relativa a controlli DOCOM |
| <input checked="" type="checkbox"/> Notifica relativa a controlli DSCE-PP | <input checked="" type="checkbox"/> Notifica relativa a controlli DVCEA |
| <input checked="" type="checkbox"/> Notifica relativa a controlli su DVCEP | <input checked="" type="checkbox"/> Notifica relativa a controllo su certificato intracomunitario |
| <input checked="" type="checkbox"/> Notifica relativa al DSCE-PP rifiutato | <input checked="" type="checkbox"/> Notifica relativa al DVCEA annullato |
| <input checked="" type="checkbox"/> Notifica relativa al DVCEA convalidato | <input checked="" type="checkbox"/> Notifica relativa al DVCEA rifiutato |
| <input checked="" type="checkbox"/> Notifica relativa al DVCEP annullato | <input checked="" type="checkbox"/> Notifica relativa al DVCEP rifiutato |
| <input checked="" type="checkbox"/> Notifica relativa al certificato intracomunitario annullato | <input checked="" type="checkbox"/> Notifica relativa all'annullamento di un certificato EXPORT |
| <input checked="" type="checkbox"/> Notifica relativa alla modifica di un certificato IMPORT | <input checked="" type="checkbox"/> Notifica relativa alla validazione di un certificato EXPORT |
| <input checked="" type="checkbox"/> Notifica relativa alla validazione di un certificato IMPORT | <input checked="" type="checkbox"/> Notifica relativo al DVCEP convalidato |
| <input checked="" type="checkbox"/> Notifica relativo al DVCEP convalidato (Transito/Trasbordo) | <input checked="" type="checkbox"/> Notifica relativo al DVCEP convalidato (distruzione/trasformazione) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Notifica relativo al DVCEP convalidato (mercato interno) | <input checked="" type="checkbox"/> Notifica relativo al DVCEP convalidato (specifica di deposito/canaliz... |
| <input checked="" type="checkbox"/> Notifica relativo al certificato intracomunitario convalidato | <input checked="" type="checkbox"/> Notifica relativo al certificato intracomunitario creato |

► [Seleziona tutto](#) ► [Deseleziona tutto](#)

UTENTE: ricezione e-mail notifica

▲ Data: Oggi

automated-notifications@nomail.ec.eur... IntraTrade: certificati convalidati Notifica relativo al certificato intracomunitario convalidato	venerdì 15/04/2016 06:06
automated-notifications@nomail.ec.eur... DSCE-PP: Certificati validati Notifica relativo al DSCE-PP convalidato	venerdì 15/04/2016 05:51
automated-notifications@nomail.ec.eur... DVCE per Prodotti Animali : Certificati validati (mercato interno) Notifica relativo al DVCEP convalidato (mercato interno)	venerdì 15/04/2016 05:44
automated-notifications@nomail.ec.eur... IntraTrade: certificati annullati Notifica relativa al certificato intracomunitario annullato	venerdì 15/04/2016 05:43

▲ Data: Ieri


automated-notifications@nomail.ec.eur... DVCE per Prodotti Animali : Certificati validati(Transito/Trasbordo) Notifica relativo al DVCEP convalidato (Transito/Trasbordo)	giovedì 14/04/2016 21:13
automated-notifications@nomail.ec.eur... DVCE per Prodotti Animali : Certificati validati (specifica di deposito/canalizzato) Notifica relativa a validazione CVEDP (specifica procedura di deposito/canalizzazione)	giovedì 14/04/2016 21:12
automated-notifications@nomail.ec.eur... IntraTrade: certificati convalidati Notifica relativo al certificato intracomunitario convalidato	giovedì 14/04/2016 21:09
automated-notifications@nomail.ec.eur... IntraTrade : nuovi controlli Notifica relativa a controllo scambio intracomunitario	giovedì 14/04/2016 20:41
automated-notifications@nomail.ec.eur... DVCE per Prodotti Animali : Certificati validati (mercato interno) Notifica relativo al DVCEP convalidato (mercato interno)	giovedì 14/04/2016 20:19
automated-notifications@nomail.ec.eur... DOCOM: certificati validati Notifica relativa a certificazione DOCOM validata	giovedì 14/04/2016 20:18
automated-notifications@nomail.ec.eur... DOCOM: nuovi controlli Notifica relativa a controlli DOCOM	giovedì 14/04/2016 20:13
automated-notifications@nomail.ec.eur... CED: Certificati validati Notifica relativa a validazione CED	giovedì 14/04/2016 18:32
automated-notifications@nomail.ec.eur... DVCE per animali: certificati convalidati Notifica relativa al DVCEA convalidato	giovedì 14/04/2016 18:32
automated-notifications@nomail.ec.eur... IntraTrade: certificati annullati	giovedì 14/04/2016 18:21

OBIETTIVI DEL SISTEMA TRACES

- ▶ **digitalizzazione del processo di certificazione previsto dalla normativa comunitaria e delle procedure ad esso collegate in linea con l'Agenda digitale per l'Europa**




**CERTIFICAZIONE
ELETTRONICA**



TRACES NEWS

COME ?



TRACES NEWS

**LA FIRMA DIGITALE
CONSENTE
L'ELIMINAZIONE
DELLA CERTIFICAZIONE CARTACEA**

*firma digitale: una soluzione tecnica che offre la sicurezza,
la conformità e la fiducia per la produzione di un marchio
digitale su un documento digitale*

TRACES NEWS

AGGIORNAMENTO DELLA NORMATIVA



I CERTIFICATI VETERINARI FIRMATI DIGITALMENTE

TRACES


- **rispetterebbe l'Agenda Digitale Europea**
- **sarebbe un messaggio positivo per l'utilizzo della firma elettronica nei progetti di e-government**

TRACES

- ✓ **facilita lo scambio di informazioni tra autorità di controllo e operatori commerciali**
- ✓ **velocizza le procedure amministrative**

TRACES Toolkit

clickando sulla voce “Informazione” della pagina di benvenuto si accede al supporto manualistico online con video esemplificativi per l’utilizzo del sistema



Official documents to the EU (Import)

PART I
Consignment
Non EU
Business User
or
Competent Authority

PART II
Certification
Non EU
Competent Authority

Closing

Submission - Part I
The business user submits the IMPORT to the competent authority of origin.

Certification - Part II
The competent authority of origin processes Part II of the IMPORT.

Consultation/feedback on decision
When the EU BIP has processed the IMPORT into a CVED, the decision taken by the BIP can be consulted via the IMPORT.

IMPORTR

Discover how to submit and certify official documents related to import into the European Union. Discover how to consult decisions taken by the CA linked to the EU border of entry point, through your validated official document.


per la formazione sono previste due piattaforme:

TRAINING:

<https://webgate.training.ec.europa.eu/sanco/traces>
(versione operativa del sistema)

ACCEPTANCE:

<https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/sanco/traces>
(versione per le eventuali novità del sistema)



The screenshot shows the TRACES (TRAdE Control and Expert System) login page. The page has a blue header with the TRACES logo and the text "TRAdE Control and Expert System". Below the header, there is a navigation bar with various menu items. The main content area is titled "Effettuare il login nel Sistema" and contains a "Login" form with fields for "E-mail:" and "Password:". Below the form, there are several links and instructions: "Invia Password", "Registrare un nuovo Account Utente", and "Consultazione dell'elenco delle organizzazioni".

TRACES
TRAdE Control and Expert System

TRACES/Sicurezza/Login

Effettuare il login nel Sistema

Login

E-mail:

Password:

Login

Si prega di inserire il proprio nome utente e password e poi fare clic su [Login] o premere il tasto Invio.

Invia Password

Se avete dimenticato la vostra password, inserire il vostro nome utente e premere il collegamento [Invia Password]. La vostra password verrà inviata all'indirizzo e-mail registrato.

Invia Password

Registrare un nuovo Account Utente

Per registrarsi ai servizi TRACES, bisogna fornire alcune informazioni personali. Dopo la conferma, la vostra richiesta sarà convalidata dalle autorità locali e il vostro account sarà attivato.

Si prega di fare clic qui per registrarsi come nuovo utente

Consultazione dell'elenco delle organizzazioni

Ricerca di un'organizzazione

UTENZE D'ACCESSO:

ASL

email: LVU.IT@traces-cbt.net

Password: LVU.IT

PIF

email: BIP.IT@traces-cbt.net

Password: BIP.IT

Unità centr.

email: CCA.IT@traces-cbt.net

Password: CCA.IT

Operatore ec.

email: EO.IT@traces-cbt.net

Password: EO.IT

TRACES
TRAde Control and Expert System

bg bs cs da de el en es et fi fr hr hu il in it ko

/TRACES/Sicurezza/Login

Effettuare il login nel Sistema

Login

E-mail:

Password:

Si prega di inserire il proprio nome utente e password e poi fare clic su [Login]

Inviare Password

Se avete dimenticato la vostra password, inserire il vostro nome utente e prem

Registrare un nuovo Account Utente

Per registrarsi ai servizi TRACES, bisogna fornire alcune informazioni personali.

Consultazione dell'elenco delle organizzazioni

Reg. (UE) n. 2017/625, cosa cambia?

Seppure il Reg. 625 non modifichi sostanzialmente i principi della direttiva **96/93/CE (che viene abrogata)**, li chiarisce e rinforza:

- Un intero capo del Regolamento è dedicato all'**attività di certificazione ufficiale** (artt. 86 – 91)
- La sottoscrizione di un certificato ufficiale rientra a pieno titolo tra le **attività di controllo ufficiale** (art. 2.1) **tariffabili**
- Viene introdotta la differenza tra «**certificati ufficiali**» e «**attestati ufficiali**» (art. 3. 27 e 3.28)

Reg. (UE) n. 2017/625, cosa cambia?

- La commissione si riserva la potestà di emanare **atti di esecuzione** al fine di garantire l'**applicazione uniforme** degli articoli in materia di **sottoscrizione** dei certificati ufficiali e di garanzie di **affidabilità** dei certificati ufficiali
- Il regolamento apre anche alle **certificazioni di qualità** gestite da organismi privati che rimangono peraltro ben distinte dalle attività di certificazione ufficiale (art. 9.1)

Certificazioni e attestazioni ufficiali

- «**certificato ufficiale**»: un **documento** in forma **cartacea o elettronica**, firmato dal **certificatore**, che **garantisce la conformità** a uno o più requisiti previsti dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2
- «**attestato ufficiale**»: qualsiasi **etichetta, marchio o altra forma di attestato** rilasciato dagli **operatori sotto la supervisione**, esperita attraverso appositi controlli ufficiali, delle autorità competenti, **o** rilasciato dalle **autorità competenti** medesime, che garantisce la conformità a uno o più requisiti previsti dal presente regolamento o dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2

N.B.

I certificati ufficiali sono rilasciati
(SOLO) dalle autorità competenti
(art. 88.1)

Nel caso di prodotti e/o animali esportati

Il Veterinario Ufficiale sottoscrive in ogni caso un **certificato ufficiale** di esportazione

I **presupposti** per la sottoscrizione di un certificato ufficiale

- **conoscenza diretta** dei fatti e dei dati attestati,
- **dichiarazioni – verificate** - rilasciate da un soggetto autorizzato,
- **dati – verificati** - ottenuti dall'osa in regime di autocontrollo)

e le **garanzie**

- **indipendenza**,
- **imparzialità** e
- **conoscenza** delle norme di riferimento

che devono essere assicurate sono i medesimi di cui al DM 303

Garanzie di affidabilità

Il certificati ufficiali:

- Recano un **codice unico**
- Sono sottoscritti solo se **completi in ogni parte**
- Sono **in Italiano** (o altra lingua compresa dal certificatore)
- Permettono di **individuare il sottoscrittore** e la **data** di rilascio
- Sono **collegati in modo univoco e certo** all'autorità che li hanno emessi e alle merci/animali ai quali si riferiscono

Attestati ufficiali

Rispetto ai certificati, nel regolamento **mancono** riferimenti a:

- **Codice univoco**
- **Completezza** in ogni loro parte
- **Identificazione** del sottoscrittore
- **Firma** del sottoscrittore (possono essere rilasciati dall'operatore sotto la supervisione dell'AC)

problema

È possibile sottoscrivere un certificato mediante **firma digitale**?

(il reg. 625 prevede la possibilità che la Commissione emani regolamenti esecutivi per disciplinare la materia, ma.... *Cosa ne pensano i Paesi terzi di destino?*)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'P. N. / am'.

Modalità di gestione (amministrativa) delle certificazioni

GESTIONE della ATTIVITÀ EXPORT P.T.

1) Regime autorizzativo da rispettare;

2) Vincoli di processo del paese terzo

3) Tracciabilità

4) Sistemi di controllo gestionali richiesti

5) Livelli di sicurezza del prodotto (FSO)

6) Certificazione ufficiale ai fini export

4. Definizioni

- **Certificato** ufficiale: documento cartaceo o elettronico firmato da un veterinario certificatore e che assicura la conformità ad uno o più requisiti fissati nelle norme che regolamentano i settori della filiera agro alimentare.
- **Filiera di certificazione**: insieme delle certificazioni ufficiali relative all'animale o prodotto, ognuna delle quali è rilasciata sulla base di quanto **attestato** nelle precedenti propedeutiche all'emissione del certificato ufficiale per l'esportazione. Alcuni Paesi Terzi richiedono che tutti gli stabilimenti coinvolti nella filiera di certificazione siano iscritti in una lista detenuta e comunicata al Paese Terzo di destinazione delle merci. Per conoscere la procedura e quali sono questi Paesi Terzi è possibile consultare il sito del Ministero della Salute
- **Groupage**: raggruppamento di più partite provenienti da mittenti diversi in vista alla sua spedizione con un unico invio. Il Groupage può essere condotto anche presso piattaforme logistiche.

PS_03_DSP_ADSPV_SVET_B_EXPORT Procedura specifica per l'attività di certificazione ai fini della esportazione verso paesi terzi di prodotti di origine animale ad uso alimentare umano
Procedura specifica per l'attività di certificazione ai fini della esportazione verso paesi terzi di prodotti di origine animale ad uso alimentare umano. Ed 1 Rev 0 Protocollo n. 0018161 del 17.03.17



Sommario

1. Oggetto
2. Scopo/obiettivo
3. Campo di applicazione
4. Responsabilità della procedura
5. Riferimenti normativi e documentali
6. Definizioni ed abbreviazioni
7. Matrice delle responsabilità
8. Descrizione delle attività svolte
 - 8.1 Richiesta emissione di Certificato Esportazione
 - 8.2 Controllo del processo applicato e del prodotto
 - 8.3 Rilascio del Certificato di Esportazione
 - 8.4 Archiviazione e fatturazione dei Certificati
 - 8.5 Riscontro di non conformità
 - 8.6 Riemissione del Certificato di Esportazione
9. Indicatori e parametri di controllo


Responsabilità della procedura

7. Matrice delle responsabilità

<i>Funzioni</i> <i>Attività</i>	Direttore ADSPV	DSVET B	Referente SOT	RUOD B	Referente Aziendale Export	Veterinario Ufficiale	Personale Amm.vo	Tempo di azione (gg lavorativi)
Emissione procedura	R	C		C				
Aggiornamento procedura		R		C	C			
Approvazione Modelli Certificazione / attestazione		R		C	C	C		30
Ricevimento Richiesta certificazione						C	R	0
Rilascio/Rifiuto certificazione				C	C	R	C	2
Verifica processo certificazione		R		C	C			
Fatturazione e archiviazione			C	C		C	R	7

R = Responsabile C = Coinvolto

Certificazione Export diagramma di flusso





per impedire l'uso improprio dei certificati e il rilascio di certificazioni false o ingannevoli

- a) rechino un codice unico;
- b) non siano firmati dal veterinario certificatore se sono vuoti o incompleti
- c) siano redatti in una o più lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea comprese dal certificatore e, se del caso, in una delle lingue ufficiali dello Stato di destinazione;
- d) siano autentici ed esatti;
- e) consentano l'identificazione della persona che li ha firmati;
- f) consentano di verificare il collegamento tra il certificato e la partita, il lotto o il singolo animale o la singola merce scortata dal certificato




REGIONE EMILIA ROMAGNA
REGIONE

Veterinary Service LHU - PARMA Distretto "Sud-Est"
Servizio Veterinario AUSL

OFFICIAL MEAT - INSPECTION CERTIFICATE FOR MEAT FOOD PRODUCTS
CERTIFICATO UFFICIALE DI ISPEZIONE PER PRODOTTI A BASE DI CARNE

n./n. (IT081102)E07T12579



(IT081102)E07T12579

Place Sede	Via Roma 42/1	(City) (Città)	Langhirano (PR)	(Country) (Paese)	Italy Italia	Date Data	13/09/2017
---------------	---------------	-------------------	-----------------	----------------------	-----------------	--------------	------------

Kind of product Tipo di prodotto	Species of livestock derived from Specie animale utilizzata	Number of pieces or containers Numero di pezzi o contenitori	Net weight/lbs Peso netto/libbre
-------------------------------------	--	---	-------------------------------------

Il certificato deve riportare sempre un numero d'identificazione unico, conformemente alle indicazioni impartite dal Servizio Veterinario dell' A. USL di Parma. Se non esistono altre indicazioni, si utilizza un sistema di tipo alfanumerico con codice a barre in dotazione ad ogni VU.

Nel caso di certificazioni per l' export verso il Canada il numero di identificazione da apporre sulla certificazione corrisponde ad un particolare codice alfanumerico definito nella Nota Min. Sal. DSVET n. 0002795 del 04.06.2010 L'assegnazione del codice progressivo ed univoco è gestito attraverso uno specifico registro tenuto presso gli uffici del servizio veterinario della SOT di Langhirano, contattabile per via telefonica.

Le attestazioni di tracciabilità rilasciate presso gli impianti di trasformazione seguono le stesse modalità sopra descritte, quelle rilasciate presso gli impianti di macellazione sono identificate in maniera univoca contestualmente al rilascio del documento di trasporto da parte dell'OSA.

Ministero della Salute
DSVET

0002795-P-04/06/2010
1.2 a.c./11



70214935

Dopo il codice nazionale "ITA" già presente nell'apposito riquadro n° 3 del certificato sanitario, si dovrà inscrire il codice numerico ISTAT a due cifre della Regione seguito dal codice numerico ISTAT del territorio di competenza dell'Azienda Sanitaria Locale che emette il certificato e che detiene i sistemi di registrazione dei certificati, successivamente si dovrà inserire il numero progressivo di emissione del certificato, questo dovrà essere composto da almeno 5 cifre, infine si dovrà indicare l'anno di emissione.

Oggetto: Raccolta timbri delle ASL coinvolte nell'export di prodotti alimentari di origine animale verso il Messico

L'identificazione del Veterinario Ufficiale e l'autenticità del documento sono quindi assicurate dall'apposizione :

- della *firma in calce al documento da parte dello stesso,*
- dal *timbro* (rilasciato ad ogni singolo Veterinario Ufficiale secondo le modalità stabilite nel sistema qualità) *riportante il nome, cognome e qualifica dello stesso,*
- dal *timbro Ufficiale dell'AUSL di Parma*(rilasciato ad ogni singolo Veterinario Ufficiale secondo le modalità stabilite nel sistema qualità) ,
- dal *numero di identificazione alfanumerico progressivo ed univoco del certificato.*

Il colore dell'inchiostro della firma e dei timbri, deve essere sempre diverso dal colore con cui è scritto il certificato, onde evitare che si possa confondere l'originale con una copia.



La compilazione del certificato deve essere completa in ogni sua parte e può essere fatta anche da personale incaricato appartenente all'OSA anche come specificato nel documento "*Linee guida operative per l'attività di certificazione per l'esportazione di animali e prodotti da parte delle autorità competenti*".

Le parti del certificato non compilate debbono essere annullate.

La firma sul certificato deve essere apposta dal Veterinario Ufficiale una volta che esso sia stato compilato in ogni parte necessaria.

Eventuali correzioni vanno autenticate mediante apposizione di timbro e firma.

Non possono essere annullate (cancellate) parti del certificato salvo che lo stesso non lo preveda espressamente.

Non vanno apposti timbri in sezioni del certificato dove non sono previsti.

Indicazioni o richieste specifiche alla compilazione di certificati per i singoli paesi destinatari (per esempio contenute negli *import permit*) devono essere tenute presenti al momento della compilazione al buon fine dell'emissione degli stessi.

Il rilascio di attestazioni o dichiarazioni aggiuntive al modello di certificato in uso, deve essere preventivamente autorizzato ed approvato dalla Direzione SVET B.

DPCM_del 12_01_17

- ▶ **DEFINIZIONE E AGGIORNAMENTO DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA, DI CUI ALL'ART. 7, COMM A1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992 N. 502.**

DPCM_del 12_01_17

- ▶ **Allegato I : PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA**
- ▶ Si articola in 7 aree di intervento che includono programmi/attività volti a perseguire specifici obiettivi di salute.
- ▶ **Esclude:** interventi di prestazioni individuali (escluse vaccinazioni); **le prestazioni che pur costituendo un compito istituzionale delle strutture sanitarie sono erogate con oneri a totale carico del richiedente ***

Confronto LEA '91 - LEA '17"

LEA 4.3.F. CERTIFICAZIONI SANITARIE SUI PRODOTTI DESTINATI ALL'ESPORTAZIONE O AD USI PARTICOLARI		*PRESTAZIONI CHE PUR COSTITUENDO UN COMPITO ISTITUZIONALE DELLE STRUTTURE SANITARIE SONO EROGATE CON ONERI A TOTALE CARICO DEL RICHIEDENTE	
C.2.G.1	PIANO SPECIFICO CONTROLLO AI FINI DEL RILASCIO DELLE CERTIFICAZIONI EXPORT		
C.2.G.2	PIANI DI SORVEGLIANZA EXPORT PAESI TERZI		
LEA 2.6. PREVENZIONE E CONTROLLO DELLE TOSSINFEZIONI ALIMENTARI E DELLE PATOLOGIE COLLETTIVE DI ORIGINE ALIMENTARE		E.10	GESTIONE STATI DI ALERTA ALIMENTI DESTINATI AL CONSUMO UMANO E ALIMENTI PER ANIMALI E GESTIONE EMERGENZE
C.2.H.1	INDAGINE EPIDEMIOLOGICA E GESTIONE DEGLI EPISODI DI MALATTIA A TRASMISSIONE ALIMENTARE (MTA) SU ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE		
C.2.H.2	FORMAZIONE DEGLI OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARE		

8.4 Archiviazione e fatturazione dei certificati

Il Veterinario Ufficiale deve consegnare presso la SOT di appartenenza, entro 7 giorni lavorativi dalla data del rilascio della certificazione:

- copia del certificato emesso;
- relativa richiesta effettuata dall'OSA;
- copia della ricevuta per prestazioni rese dai veterinari nell'interesse dei privati.

In caso di rifiuto della certificazione il VU dovrà consegnare:

- il modulo di rifiuto di certificazione emesso;
- accompagnato dalla relativa richiesta effettuata dall'OSA;
- copia della Ricevuta per prestazioni rese dai veterinari nell'interesse dei privati.

LEA 4.3.F. CERTIFICAZIONI SANITARIE SUI PRODOTTI DESTINATI ALL'ESPORTAZIONE O AD USI PARTICOLARI**C.2.G. 1** PIANO SPECIFICO CONTROLLO AI FINI DEL RILASCIO DELLE CERTIFICAZIONI EXPORT**C.2.G. 2** PIANI DI SORVEGLIANZA EXPORT PAESI TERZI (USA, FEDERAZIONE RUSSA)**C.2.G.1 Piano specifico controllo ai fini del rilascio delle certificazioni Export****Controllo supplementare impianti export USA e altri Paesi Terzi**

	PARM A	FIDEN ZA	LANGHIRA NO	BORGOTAR O	Riepilog o
Impianti USA	2	3	59	1	65
Supervisioni USA	2	4	107	2	115
Ispezione giornaliera USA	0	29	8963	168	9160
Ricertificazione	21	20	119	6	166

Si segnala un aumento degli impianti USA (+n.5 impianti sull'anno precedente). La presenza di impianti inseriti in liste export è in aumento non solo presso la SOT di Langhirano ma anche a Parma e Fidenza.

ATTIVITA' DI CERTIFICAZIONE PRESSO GLI IMPIANTI CHE ESPORTANO VERSO PAESI TERZI

CERTIFICAZIONE EXPORT	PARMA		FIDENZA		LANGHIRA NO		BORGOTA RO		TOT_AUS L	
	N°	ore	N°	ore	N°	ore	N°	ore	N°	ore
Consuntivo 2011	182	182	348	69	680	1361	275	55	925	164
	4				7		275	55	4	7
Consuntivo 2012	222	290	793	87	807	1596	401	54	114	202
	0				4		401	54	88	7
Consuntivo 2013	239	335	442	109	852	1566	323	73	116	208
	7				9		323	73	91	3
Consuntivo 2014	260	301	819	121	808	1551	278	43	117	213
	6				6		278	43	90	2
Consuntivo 2015	265	266	842	106	888	1645	208	26	125	216
	2				8		208	26	85	0
Consuntivo 2016	263	260	860	131	911	1602	316	69	129	216
	1				1		316	69	18	3

8.5 Riscontro di non conformità

Nel caso in cui le non conformità siano dovute a errori materiali e non sostanziali si procede alle correzioni del caso, mediante dichiarazione integrativa del certificato o **emissione di un nuovo certificato** con contestuale annullamento del certificato già emesso.

In caso di:

A. riscontro dei seguenti errori sostanziali:

- dovuti a erronee dichiarazioni del richiedente, o di difformità tra prodotti certificati e prodotti spediti;
- In caso di riscontro di non conformità nella certificazione rilasciata, avanzata da parte delle autorità sanitarie di destinazione o dei destinatari dei prodotti.

Il Veterinario Ufficiale deve informare prontamente il Referente export e il Responsabile UOD della SOT e questi D SVET B in caso di:

B. riscontro di un utilizzo improprio o una alterazione della certificazione da parte dell'OSA, si intraprendono gli opportuni provvedimenti, che possono comportare anche il rifiuto di emissione di nuovi certificati e nei casi più gravi la segnalazione all'Autorità Giudiziaria;

C. riscontro di una certificazione infedele o emessa in difformità alla presente procedura e relative istruzioni operative correlate.

Nei casi B e C la direzione SVET B valuta l'accaduto e verifica eventuali responsabilità in applicazione di quanto previsto dalla **PG_20_DSP_000_NCA** "Non Conformità, delle Azioni Correttive e delle Azioni Preventive".